PETIZIONE POPOLARE

Ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

I sottoscritti cittadini, constatata l'esistenza di enormi e crescenti differenze retributive nell'ambito del lavoro dipendente – in particolare fra lavoratrici e lavoratori che svolgono mansioni operative e quelli che hanno funzioni dirigenziali -, che tali eccessive disparità non sono assolutamente giustificabili e proporzionate alle diversità di ruolo e mansione, chiedono, ai sensi dell'art. 50 della Costituzione della Repubblica Italiana, che il Parlamento stabilisca per legge, nell'ambito delle sue competenze, cioè nel settore pubblico, che il rapporto fra retribuzione minima e massima non possa superare una determinata proporzione, così come viene avanzato nella proposta di legge presentata in questa legislatura dai Deputati del Prc che in calce riportiamo.

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	FIRMA

Partito della Rifondazione Comunista
Giovani Comunisti e Comuniste

PETIZIONE POPOLARE

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	FIRMA

I sottoscritti hanno ricevuto l'informativa sull'utilizzo dei propri dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, e consentono il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dello scopo della campagna.

Proposta di legge

Norme relative ai livelli retributivi dei dipendenti pubblici, nonché al rapporto di lavoro tra P.A. e singoli prestatori d'opere

Art.1

1. La retribuzione massima dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 10 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, non possono superare il 50% del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra P.A. e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai 12 mesi e/o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione viene calcolata in dodicesimi.